

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
p.e.c.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n°259/Dir/ldg

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Codice Pratica: 18/141742

Progetto: Nuova discarica rifiuti non pericolosi

Proponente: Cupello Ambiente srl

CONTRODEDUZIONI di Cupello Ambiente srl

Il sottoscritto	SANGRO SERVIZI S.r.l. nella persona di Silvestri Michele				
in qualità di	LEGALE RAPPRESENTANTE				
Della Società	CUPELLO AMBIENTE Srl				
con sede legale in	Cupello				
Indirizzo	Contrada "Valle Cena", Snc				
C.A.P.	66051	Provincia	CH	Telefono	0881970866
PEC	cupelloambiente@pec.it		E-mail	cupelloambiente@gmail.com	

in riferimento alle osservazioni presentate dalla Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, da Di Florio Alessio, Peace Link Abruzzo, Ass. Antimafie Rita Atria e da Nuovo Senso Civico ONLUS

DEDUCE

le seguenti controdeduzioni seguendo la medesima numerazione indicata nelle osservazioni presentate.

In riferimento alle osservazioni presentate dalla **Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS** si deduce quanto segue:

1. Piano regionale dei Rifiuti. *L'osservazione contesta la mancata previsione di Piano per la nuova discarica proposta.*

L'impianto proposto è a carico esclusivo di un soggetto privato, quindi non trova applicazione il Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) che pianifica quanto previsto per la parte pubblica.

La discarica è destinata ad accogliere rifiuti speciali non pericolosi, che esulano dalla facoltà programmatica della Regione. Si precisa che i rifiuti in ingresso alla discarica di progetto proverranno da impianti di trattamento privati e/o da impianti della raccolta differenziata.

Si sottolinea che la pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore.

Si è fatto riferimento allo stesso P.R.G.R. solo per quanto concerne la normativa in esso applicabile alla proposta progettuale e, nello specifico, per i criteri di localizzazione.

2. **Connessioni con l'impianto CIVETA.** Si ribadisce che non risultano connessioni tra il progetto proposto e l'attiguo Polo tecnologico del Consorzio CIVETA, né a livello di flussi di rifiuti conferiti, né per la viabilità interna all'impianto, né per l'impiantistica e l'area tecnica. Per quanto riguarda le *economie di scala* esse sono *chiaramente* da intendersi esclusivamente a favore del proponente, in quanto attualmente operante con mezzi, attrezzature e personale nella gestione e nella successiva post-gestione trentennale del Terzo Invaso della discarica del Consorzio CIVETA.

3. **Criticità geomorfologiche.** *L'osservazione sottolinea che l'intervento è su area a "vincolo idrogeologico" in un'area classificata P1 a rischio moderato e, infine, all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal fiume. Per quanto riguarda il PSDA non è ricompreso in aree a rischio perché il torrente Cena è bacino secondario e non è stato sottoposto alla modellistica sul rischio idraulico...* Nell'ambito della progettazione della discarica è stata posta particolare attenzione all'analisi della componente geologica mediante campagna di indagini, per la ricostruzione stratigrafica e geomeccanica e rilievi di superficie per la valutazione della dinamica geomorfologica. Oltre alle indagini e rilievi è stata analizzata la compatibilità del progetto con la perimetrazione PAI.



In riferimento alla Perimetrazione P1 (pericolosità moderata), si ribadisce che il lato ovest dell'area di intervento rientra marginalmente in tale area, tuttavia tale grado di pericolosità **non è dovuto a processi gravitativi**, bensì ad "erosione diffusa", ossia ad un processo erosivo potenziale legato al binomio rilievi argillosi-culture di tipo seminativo. E' da precisare che l'invaso di discarica non è ricompreso nell'area P1 e **la progettazione ha previsto la realizzazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque**, con **attenuazione della capacità erosiva** delle acque piovane e conseguente riduzione del rischio dell'intera fascia di versante sottesa dall'impianto stesso.

Come pure ribadito dall'osservazione, il Torrente Cena è un bacino secondario e non si hanno testimonianze di eventi di esondazione di rilievo; va tuttavia precisato che l'impianto in progetto si colloca su un rilievo collinare posto ad una **quota altimetrica di sicurezza** al di sopra della quota della piana sulla quale scorre il T. Cena:

- Quota altimetrica rappresentativa della piana alveo, m. **142,00** slmm
- Quota altimetrica rappresentativa dell'area discarica, m. **174,00** slmm.

4. **Pianificazione comunale.** *L'osservazione sottolinea la necessità di una procedura di VAS per il superamento del vincolo previsto dal PRE del Comune di Cupello anche nel caso che la " variante " derivi dall'approvazione di un progetto ai sensi dell'art 208 del D.Lgs.*

Su tale aspetto la normativa, considerando il combinato disposto tra il comma 6 dell'art. 208 ed il comma 12 dell'art.6, non lascia dubbi sull'efficacia del provvedimento autorizzativo sulla modifica delle previsioni di PRE, senza ulteriori procedure.

Anche la giurisprudenza recente conferma tale interpretazione, precisando però che la semplificazione normativa che consente il superamento del contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale non è applicabile ad altri strumenti di pianificazione sovracomunali, quali piani paesistici e piani territoriali provinciali o regionali (rif. Consiglio di Stato, Sezione V n. 5859 dell'11 dicembre 2015).

5. **Questione produzioni di qualità.** *Nell'osservazione si sostiene che, indipendentemente dalle previsioni di P.R.G., per il solo fatto che nell'area in esame sia comunque possibile praticare l'attività agricola, automaticamente l'insediamento confligge con la legge regionale posta a tutela delle produzioni di pregio.*

L'insediamento non confligge con la legge regionale posta a tutela delle produzioni di pregio (DOC, DOCG, DOP, ecc.) per il semplice fatto che la legge in questione, cioè la L.R. n. 36/2013, all'art. 18 comma 4 bis dispone che "..... i criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti [.....] riguardano esclusivamente le aree che nell'ambito dei P.R.G. sono a destinazione d'uso agricola ...".

Ciò premesso, poiché le particelle di terreno interessate dal nuovo insediamento hanno perso la loro destinazione d'uso originaria agricola, in quanto ricadenti all'interno dell'area di P.R.E. VINCOLATA AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA DISCARICA, va da sé che il vincolo di tutela decade.

6. **Il bioreattore. Seconda incoerenza con il Piano regionale dei Rifiuti.** Si ribadisce che trattasi di un'iniziativa privata, pertanto non trova applicazione il Piano regionale dei Rifiuti.

Il progetto prevede la predisposizione di un limitato singolo settore della discarica adibito a "bioreattore" con l'obiettivo di migliorare la qualità e le caratteristiche del percolato e del biogas prodotti. Si precisa che tale scelta innovativa prende a riferimento gli studi effettuati dalla Provincia di Torino (dott. Geol. Gian Luigi Soldi) ed a quanto sviluppato nell'ambito della sostenibilità delle discariche dal prof. Raffaello Cossu dell'Università di Padova.

7. **Vinca.** *Si asserisce che "La Vinca è del tutto superficiale e addirittura neanche cita le importanti conoscenze sul sito derivanti da studi e monitoraggi pregressi"*

Il progetto proposto non ricade all'interno di Habitat Natura 2000, né tantomeno prevede una loro riduzione ed interferenze dirette: il SIC più vicino dista Km 5,2.

Lo studio è stato condotto per analizzare la presenza di “*potenziali habitat*”, che come riportato nella Vinca (pag. 15-20) e nello Studio di Impatto Ambientale (pag. 189-191) non sono presenti, e avendo altresì come focus principale la verifica della potenziale incidenza che la discarica di progetto potesse avere sulla presenza del nibbio reale; specie protetta in direttiva 92/42/CEE.

La procedura di studio, l’analisi della biologia del rapace e le successive elaborazioni di interventi mitigatori sono stati condotti con approccio scientifico, tenendo conto dei maggiori studi eseguiti sia in Italia: *Risultati dei censimenti degli uccelli svernanti in Italia - stima e trend delle popolazioni (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica 1991-2000)* e sia in Abruzzo quali: *Distribuzione e consistenza delle popolazioni di alcune specie di accipitridi e falconidi nidificanti nella Regione Abruzzo (Pellegrini Mr., Pellegrini Ms., Manzi Aurelio, Penteliani V. e Pinchera F. - 1991); L’alimentazione di nidiacei di due coppie di Milvus milvus in Abruzzo (Manzi A. e Pellegrini Mr. - 1992); Status del nibbio reale e del nibbio bruno in Abruzzo (Pellegrini Mr. - 2000); Status e biologia riproduttiva del nibbio reale (Manzi A., Pellegrini Mr. - 1992); Atti di convegno: Relazione ornitologica “ S.I.C. Gole di Pennadomo e Torricella Peligna ” a cura di Augusto De Sanctis, Antonio Di Renzo, Federico Artizzu - 2014.*

Dagli studi effettuati nel sito d’interesse, supportati dagli studi di cui sopra, si evince che la realizzazione della discarica non determina impatti sulla specie e, comunque, come descritto sia sulla Vinca (pag. 76) che sul SIA (pag. 290), si prevede l’avvio di una fase di studio che permetta di monitorare l’evoluzione della popolazione del *Milvus milvus* e del *Milvus migrans*.

In relazione alle misure di mitigazione, nella Vinca (pag. 75) e in maniera più puntuale nel SIA (capitolo 9, pag. 294) vengono discussi l’entità, le modalità ed i tempi delle operazioni di mitigazione per ridurre l’interferenza sul nibbio, favorendone piuttosto la stagionalità.

8. Stato del Torrente Cena. *Si afferma che il torrente Cena è in stato “Cattivo” e non può sostenere nel suo bacino ulteriori forme di pressione ambientale.....*

Per poter esprimere un giudizio obiettivo sulla qualità di un corpo idrico, nella fattispecie il torrente Cena, occorre leggere con attenzione tutti i dati ad esso afferenti e specificati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e monitoraggio dei corpi idrici della Regione Abruzzo svolto nel 2015.

Dal suddetto Rapporto, dove sono riportati i risultati delle componenti indagate per la definizione dello Stato Ecologico e Chimico riferiti al torrente Cena e rilevati presso la stazione di monitoraggio R1314CE1, località Cupello – a valle della discarica CIVETA, si evince che, a fronte di uno stato chimico buono, il monitoraggio ha evidenziato un cattivo stato ecologico del corpo idrico, specificando che ciò è dovuto al carattere torrentizio del Cena (non permanente) che, non garantendo il flusso minimo vitale, fa sì che la sua struttura ecologica, legata alla presenza permanente dell’acqua, abbia una scarsa valenza; tant’è che si propone per il prossimo monitoraggio 2016/2020 di tipizzare il corpo idrico come “Temporaneo”, ai sensi del D.M. 131/08, nel Piano di Tutela delle Acque.

In definitiva, lo stato del torrente Cena è dovuto esclusivamente al carattere torrentizio dello stesso che si ripercuote negativamente sulla sua struttura ecologica; mentre, come già detto, lo stato chimico del Cena è da considerarsi buono.

Si precisa altresì, a pag. 54-55 della Vinca e a pag. 264 del SIA, che in progetto sono previsti presidi ambientali destinati alla gestione delle acque meteoriche, coerentemente con la normativa nazionale e la LR 31/2010 e smi.

In riferimento alle osservazioni presentate da **Di Florio Alessio, Peace Link Abruzzo, Ass. Antimafie Rita Atria** si ritiene di non controdedurre in quanto non interessano direttamente il progetto presentato.

In riferimento alle osservazioni presentate da **Nuovo Senso Civico ONLUS** si deduce quanto segue:

- α. Localizzazione dell'area di intervento.** Le caratteristiche illustrate a pag. 6 dello Studio di Impatto Ambientali sono, come riporta il titolo del §, le caratteristiche e le peculiarità principali dell'intervento. Per quanto riguarda la localizzazione dell'area di intervento, si rimanda al § 2.3 (pag. 32) dove si procede alla valutazione del sito individuato, mettendo in relazione i diversi fattori di tutela individuati dal Piano Regionale dei Rifiuti, la tipologia di impianto e l'area destinata ad ospitare la discarica di progetto.
- β. Il PRE Comunale.** Come già evidenziato al punto 4 delle controdeduzioni riferite alle osservazioni presentate dalla Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, su tale aspetto la normativa, considerando il combinato disposto tra il comma 6 dell'art. 208 ed il comma 12 dell'art.6, non lascia dubbi sull'efficacia del provvedimento autorizzativo sulla modifica delle previsioni di PRE, senza ulteriori procedure. Anche la giurisprudenza recente conferma tale interpretazione, precisando però che la semplificazione normativa che consente il superamento del contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale non è applicabile ad alti strumenti di pianificazione sovracomunali, quali piani paesistici e piani territoriali provinciali o regionali. (rif. Consiglio di Stato, Sezione V n. 5859 dell'11 dicembre 2015).
- γ. Il Piano Regionale (LR 5/gen.2018).** *Le osservazioni contestano la mancata previsione di Piano per la discarica proposta.*
Come già evidenziato al punto 1 delle controdeduzioni riferite alle osservazioni presentate dalla Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, l'impianto proposto è a carico di un soggetto privato, quindi non trova applicazione il Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) che pianifica quanto previsto per la parte pubblica.
La discarica è destinata ad accogliere rifiuti speciali non pericolosi, che esulano dalla facoltà programmatica della Regione. Si precisa che i rifiuti in ingresso alla discarica di progetto proverranno da impianti di trattamento privati e/o da impianti della raccolta differenziata.
Si sottolinea che la pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore.
Si è fatto riferimento allo stesso P.R.G.R. solo per quanto concerne la normativa in esso applicabile alla proposta progettuale e, nello specifico, per i criteri di localizzazione.
- Per quanto riguarda il sistema pubblico di smaltimento (ad esempio l'analisi della capacità residua di smaltimento riportata a pag. 8) si precisa che si è semplicemente constatato che, per i più svariati motivi, possa accadere che discariche pubbliche individuate e ipotizzate nella stesura del P.R.G.R. tardino ad essere realizzate (*Ndr ampliamento discarica CIRSU*) o addirittura che, durante la fase di approvazione regionale, siano eliminate (*Piomba Fino*).
- δ. La sostenibilità.** Si ribadisce che trattasi di un'iniziativa privata con oneri e rischi a carico della ditta proponente. Per quanto riguarda la gestione dei volumi dei terreni di scavo e la loro caratterizzazione si rimanda ai documenti progettuali ed in particolare a INT.2.8.1 "Piano di utilizzo" e INT.2.8.2 "Planimetrie gestione terre di scavo".

- ε. **Le emissioni diffuse.** Si rimanda allo studio “*Simulazione di dispersione e ricaduta al suolo degli inquinanti e delle emissioni odorigene in atmosfera dagli impianti nello stato di fatto e nello stato di progetto*”, redatto dalla Laser Lab s.r.l., in allegato allo Studio di Impatto Ambientale – All. BB1, dal quale si evince che i valori dei parametri rispettano i limiti di legge poiché ricompresi nei valori limite espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- ζ. **La sicurezza.** Come illustrato nel progetto, durante la costruzione e durante la fase di gestione e post-gestione saranno previsti accorgimenti tecnici e sistemi di monitoraggio e controllo al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo. L'intervento proposto, inoltre, prevede la realizzazione e gestione della discarica di progetto in più fasi, in modo da limitare i potenziali impatti sull'ambiente.
- η. **Conferme implicite, dal documento “Quadro economico” tav. Q1 e dal “Piano finanziari” tav. PF1, delle osservazioni critiche nei §§ precedenti.** Come più volte ribadito, trattasi di un'iniziativa privata. Nei documenti di progetto sono descritti e computati tutti gli interventi inerenti la mitigazione, il ripristino ambientale e le garanzie economiche come richiesti dalla normativa vigente.


Conclusioni. Le osservazioni denotano un esplicito pregiudizio verso la proposta progettuale in esame. Infatti le conclusioni delle osservazioni pervenute presentano il medesimo comune obiettivo: quello di non consentire l'avvio dell'esame della pratica a prescindere dall'indiscutibile diritto da parte del privato di presentare una proposta progettuale.

Infatti, l'impianto proposto dalla Cupello Ambiente è un'iniziativa privata e, come tale, è inquadrabile in un regime di libero mercato. La pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore. L'imprenditore è dunque libero di esercitare la propria attività economica nel rispetto delle norme di settore.

Distinti Saluti


Cupello (CH), 19/09/2018
(luogo, data)

**CUPELLO
AMBIENTE SRL**
SRL a dichiarante
Amministratore Unico
Sapgro Servizi S.r.l.



(Nome e Cognome del dichiarante)





Cognome **SILVESTRI**
 Nome **MICHELE**
 nato il **17-11-1958**
 (atto n. **579 P. 1 S. A. 1958**)
 a **LUCERA (FG)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **LUCERA (FG)**
 Via **LE CANOVA 6**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO AZ. PRIVATA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **168**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare *Michele Silvestri*
LUCERA li **04-06-2014**
 IL SINDACO
[Signature]

Impronta del dito indice sinistro

